



CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del 18.04.2019 ad oggetto: Modifica del regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri del cimitero.

Il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito alle ore 10:37 nell'Aula Consiliare, presieduto dal rag. Simeone Luigi

in seduta pubblica, sessione ordinaria in prima convocazione.

Prende parte alla seduta il Segretario Generale dott. Ferdinando Guarracino

Sono presenti e assenti, alla votazione, i Consiglieri Comunali come in seguito indicati:

		P	A
1	BUONAJUTO CIRO sindaco	X	
2	ABETE NICOLA	X	
3	ACAMPORA GIOACCHINO	X	
4	COZZOLINO GENNARO	X	
5	CRISTADORO SALVATORE	X	
6	CURCIO TIZIANA	X	
7	D'AGOSTINO ENRICO	X	
8	de CRESCENZO FRANCESCO SAVERIO	X	
9	FORMISANO ANTONIO	X	
10	FORMISANO COLOMBA		X
11	GARZIA ANTONIETTA	X	
12	LIBERTI ANTONIO	X	
13	LUCIANI LUIGI	X	

		P	A
14	MADDALONI MICHELE	X	
15	MIRANDA GENNARO	X	
16	OLIVIERO GENNARO		X
17	PRILLO MARIA GRAZIA	X	
18	RICCIO ASSUNTA	X	
19	SABBARESE PIETRO		X
20	SAULINO CARMELINA	X	
21	SCOGNAMIGLIO NUNZIA	X	
22	SIMEONE LUIGI	X	
23	SPINA NUNZIO	X	
24	TARALLO SIMONE	X	
25	ZENO ROSA	X	

CONSIGLIERI PRESENTI: 22

CONSIGLIERI ASSENTI: 03

Il Presidente del Consiglio, Simeone Luigi, apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno: "Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri del Comune" e chiede se ci sono interventi.

Chiede di intervenire il Consigliere Antonio Liberti che riferisce della riunione del 16 aprile 2019 tra la Prima Commissione ed il Dirigente del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali, avv. Sciscioli, a seguito dell'ultimo Consiglio Comunale, per la definizione di una serie di proposte di emendamenti da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente sostiene che l'ufficio di Presidenza non è in possesso della copia delle proposte di emendamenti ma che se qualcuno in aula ne è in possesso si può presentare al Consiglio

Alle 10:56 entra in Aula la consigliera Saulino Carmela

Il Consigliere Liberti ribadisce che era stato delegato il Dirigente, avv. Giuseppe Sciscioli, a predisporre le proposte di emendamenti al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Presidente riferisce che una copia delle proposte di emendamenti è in possesso di tutti Capigruppo e chiede se vi sia una copia da mettere agli atti.

Alle ore 10:58 entra in Aula il consigliere Maddaloni Michele

Il Consigliere Liberti verifica se vi sia una copia

Il Presidente riepiloga quanto è avvenuto nella riunione del 16 aprile 2019 tra i capigruppo e l'Avv.Sciscioli che è terminata con una serie di proposte di emendamenti, a seguito delle sollecitazioni dei vari Consiglieri nel precedente Consiglio Comunale.

Quindi passa a leggere il primo emendamento in attesa della copia da dare al segretario Generale: -- - All'art.4 c.1 lett. b), dopo la parole "*o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari*", aggiungere la seguente frase "*nel rispetto dell'art.50 del DPR 285/90*" e cassare la frase "*e che siano decedute nel Comune*";

Chiede la Parola il Consigliere Liberti.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Liberti il quale spiega che il primo emendamento è stato chiesto per poter prevedere una prospettiva più ampia che coinvolgesse anche i cittadini indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari anche ercolanesi.

Il Presidente riprende la lettura degli emendamenti.

- All'art.12, aggiungere il c.6, nel seguente testo: "*E' fatto divieto del trasporto funebre con mezzi a trazione animale*";
- All'art.58, al c.9, dopo la parola "*propri.*", aggiungere la seguente frase: "*A fine lavori, le imprese esecutrici delle opere dovranno consegnare ai competenti uffici comunali il formulario del trasporto dei rifiuti*";
- All'art.58, dopo il c.9, emendato come sopra, aggiungere il c.10 con il seguente testo: "*Le ditte esecutrici dei lavori all'interno del Cimitero dovranno mettere a disposizione dell'ufficio comunale cimiteriale per la libera consultazione al pubblico, apposito tariffario delle prestazioni offerte. Alla Giunta Comunale è demandata la definizione di apposito atto esecutivo*";
- Nel dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, dopo il punto 1, inserire il seguente punto 2 (con conseguente slittamento numerico degli altri punti già previsti): "*Dare mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione dell'atto di cui all'art.58 c.10 del Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Cimitero*".

Chiede di intervenire il Consigliere Cozzolino.

Il Presidente dà la parola al consigliere Cozzolino il quale precisa che gli emendamenti sono stati dettati anche da situazioni personali verificatesi e che, pertanto, soprattutto la predisposizione da parte delle ditte esecutrici dei lavori nel Cimitero locale, di un tariffario da affiggere all'interno degli uffici amministrativi del cimitero, consentirebbe una maggiore serenità a chi è coinvolto in un evento luttuoso. Poi esprime il suo voto favorevole agli emendamenti.

Il presidente chiede se ci siano altri interventi. Quindi, in assenza di altri interventi, propone al Segretario Generale di mettere gli emendamenti in votazione per appello nominale, ed invita i capigruppo a firmare il provvedimento.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale con le seguenti risultanze:

N.22 Consiglieri presenti tutti favorevoli

N. 3 Assenti:Formisano Colomba, Oliviero Gennaro, Sabbarese Pietro..

Con 22 voti favorevoli il provvedimento è approvato all'unanimità dei presenti

Il Presidente del Consiglio passa a mettere in discussione il provvedimento emendato e chiede se ci sono interventi.

Chiede la parola il Consigliere Antonio Formisano.

Il presidente dà la parola al Consigliere Antonio Formisano il quale, dopo aver anticipato il suo voto favorevole, invita il Comando di Polizia Locale a far rispettare il nuovo regolamento di Polizia Municipale, come emendato, al fine di evitare spiacevoli contrattazioni tra le parti all'interno del cimitero.

Il presidente passa la parola al Consigliere Enrico D'Agostino che ha chiesto di intervenire.

Il Consigliere D'Agostino sottolinea la collaborazione tra la Maggioranza e l'Opposizione per l'elaborazione degli emendamenti, a seguito delle segnalazioni dei Consiglieri Abete, Acampora e di qualche altro consigliere che hanno consentito di migliorare ulteriormente un provvedimento già elaborato in maniera ottima dal dirigente del Settore, Avv. Sciscioli. Quindi esprime il suo voto favorevole.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Liberti che chiede di intervenire

Il Consigliere Liberti sottolinea che gli emendamenti sono nati anche a seguito di eventi nazionali che hanno creato scalpore ma soprattutto per educare ed orientare i cittadini ercolanesi. Quindi preannuncia il suo voto favorevole

Il presidente passa la parola al Consigliere Acampora che chiede di intervenire.

Il Consigliere Acampora chiede che il Regolamento che sta per essere approvato venga applicato e pertanto invita l'Avv.Sciscioli a dare disposizioni in merito al corretto smaltimento dei rifiuti a seguito di opere edilizie effettuate all'interno del cimitero.

Il presidente passa la parola al Consigliere Miranda che chiede di intervenire

Il Consigliere Miranda sottolinea che uno degli obiettivi che ha portato l'intero consiglio Comunale a collaborare alla stesura degli emendamenti, è stato la tutela e la difesa dei più deboli, di quelli che si trovano in difficoltà perché hanno perso una persona cara. Quindi ringrazia tutti per il lavoro svolto.

Il presidente chiede se ci siano altri interventi quindi ringrazia gli uffici e i capigruppo consiliari per il lavoro svolto sul Regolamento di Polizia Mortuaria e chiede al Dirigente del Settore una maggior attenzione alle problematiche inerenti il servizio Cimiteriale.

Quindi invita il Segretario Generale a passare alla votazione per appello nominale.

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale con le seguenti risultanze:

N.22 Consiglieri presenti tutti favorevoli

N. 3 Assenti:Formisano Colomba, Oliviero Gennaro, Sabbarese Pietro..

Con 22 voti favorevoli il provvedimento è approvato all'unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli espressi per appello nominale da n.22 Consiglieri, compreso il Sindaco, e n.3 Assenti, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Approvare** il nuovo "Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri del Comune", emendato, allegato alla presente, da formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Conferire mandato** al Dirigente del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali per l'applicazione della norma regolamentare;
3. **Dare atto** che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa

Con delibera n. 3 del 8 Gennaio 2019 la G.C. ha deliberato di sottoporre al Consiglio Comunale il presente dispositivo:

Approvare e far propria la proposta allegata alla presente deliberazione, disponendo che la medesima sia allegata al presente deliberato, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

Di assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale al fine della sua approvazione.

Tale scelta è scaturita dalla condivisione della proposta formulata dall'Assessore ai Servizi Cimiteriali, Per.Agr. Giampiero Perna, e motivata dall'Istruttore Direttivo P.O. del Settore Servizi Demografici, Dott.ssa Filomena Russo.

Segnalato quanto innanzi, si rende relazione istruttoria del Settore Servizi Demografici riportata nell'allegato A) della deliberazione di G.M. n. 3 del 8 Gennaio 2019, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la disamina, valutazioni e determinazioni del competente Consiglio Comunale.

Ercolano,

L'Istruttore Direttivo
dott.ssa Filomena Russo

Il Dirigente
avv. Giuseppe Sciscioli

La Giunta Comunale

Vista la propria deliberazione n. 3 del 8 Gennaio 2019, allegata al presente atto;

letta la relazione istruttoria che precede e che fa propria ai fini della premessa alla presente proposta;

Propone al Consiglio Comunale

L'approvazione del seguente dispositivo:

"MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI DEL CIMITERO" DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. **APPROVARE** il nuovo "Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero", allegato alla presente, da formarne parte integrante e sostanziale;
2. **CONFERIRE MANDATO** al Dirigente del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali per l'applicazione della norma regolamentare modificata;
3. **DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa

Data

PROPONENTE
La Giunta Comunale con
deliberazione n. 3 del 08/01/2019

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (art. 49, I° comma D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE.....

Data

06/02/19

Il Dirigente del Settore Servizi Demografici

avv. Giuseppe Sciscioli

Parere di conformità - Ex art. 51 comma 2 Statuto Comunale.

Sciscioli

data

07/02/2019

Il Segretario Generale
dott. Ferdinando Guarracino

Guarracino

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta delal n.....

CITTÀ DI ERCOLANO
PROVINCIA DI NAPOLI
Servizi Cimiteriali



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. _21___ del _18.04.2019_

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

- Articolo 6 Deposito di osservazione e obitorio

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità dei trasporti funebri
- Articolo 13 Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Articolo 14 Orario dei trasporti
- Articolo 15 Pubblicità delle imprese
- Articolo 16 Personale addetto al servizio
- Articolo 17 Norme generali per i trasporti
- Articolo 18 Riti religiosi e civili
- Articolo 19 Trasferimento di salma
- Articolo 20 Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 21 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, tumulazione o cremazione
- Articolo 22 Sepolture privilegiate
- Articolo 23 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 24 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

- Articolo 26 Cimitero Comunale
- Articolo 27 Disposizioni generali – Vigilanza

Articolo 28 Reparti speciali nel cimitero

Articolo 29 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 Disposizioni generali

Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Natura dei servizi

Articolo 33 Inumazione

Articolo 34 Cippo

Articolo 35 Tumulazione

Articolo 36 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 Esumazioni ordinarie

Articolo 38 Esumazione straordinaria

Articolo 39 Estumulazioni

Articolo 40 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 41 Autorizzazione alla cremazione

Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Articolo 43 Affidamento e trasporto dell'urna cineraria

Articolo 44 Modalità di conservazione delle ceneri

Articolo 45 Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

Articolo 46 Deposito provvisorio dell'urna cineraria

Articolo 47 Sanzioni amministrative

Articolo 48 Senso comunitario della morte

Articolo 49 Informazione ai cittadini

Articolo 50 Registri cimiteriali delle procedure di cremazione

CAPO VI – VIGILANZA DEL CIMITERO

Articolo 51 Orario

Articolo 52 Disciplina dell'ingresso

Articolo 53 Divieti speciali

Articolo 54 Riti funebri

Articolo 55 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Articolo 56 Fiori e piante ornamentali

Articolo 57 Materiali ornamentali

TITOLO III – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE E ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58 Imprese e lavori privati

Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Articolo 60 Responsabilità – deposito cauzionale
Articolo 61 Recinzione aree – materiali di scavo
Articolo 62 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 63 Orario di lavoro
Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Articolo 65 Vigilanza
Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRI

Articolo 67 Imprese funebri
Articolo 68 Divieti
Articolo 69 Codice deontologico delle imprese funebri
Articolo 70 Funerali con prestazioni standardizzate

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 71 Sepulture private
Articolo 72 Durata delle concessioni
Articolo 73 Modalità di concessione
Articolo 74 Uso delle sepolture private
Articolo 75 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
Articolo 76 Costruzione dell'opera – termini

CAPO II – DIVISIONE - SUBENTRI

Articolo 77 Divisione e Subentri
Articolo 78 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni
Articolo 79 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 80 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 81 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni o perpetua

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 82 Revoca
Articolo 83 Decadenza
Articolo 84 Provvedimenti conseguenti alla decadenza
Articolo 85 Estinzione

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 86 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 87 Schedario dei defunti
Articolo 88 Scadenario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 90 Cautele

Articolo 91 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 92 Concessioni pregresse

Articolo 93 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti e/o illustri

Articolo 94 Concessioni sepolture private e collettive

Articolo 95 Sanzioni

Articolo 96 Clausola di adeguamento

Articolo 97 Tariffe

Articolo 98 Norma finale e di rinvio

Articolo 99 Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle vigenti normative, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, nella salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri delle varie culture, degli stranieri residenti nonché del buono stato di conservazione dei cimiteri, degli edifici storici e artistici posti all'interno dei complessi cimiteriali. Per Servizi di Polizia Mortuaria si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività che si esplicano dal momento in cui cessa la vita e per la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Le disposizioni di questo regolamento sono state tracciate nell'ambito dei seguenti **referimenti normativi**:

- Libro terzo titolo I capo II del codice civile
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
- Legge Nazionale 130/2001
- Legge Regionale della Campania n. 12 del 24 novembre 2001
- Legge Regionale della Campania n. 7 del 25 Luglio 2013
- Legge Regionale della Campania n. 20 del 9 ottobre 2006
- D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Circolare Ministero della Sanità n.24 del 24 Giugno 1993

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o dagli altri organi comunali nel rispetto della normativa vigente in materia. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria e alle attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di natura penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti (1) i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e, precisamente:

- a) la cremazione (2) dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, nel rispetto dell'art.50 del DPR 285/90;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, le eventuali spese sostenute dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono: il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe comunali. La Giunta Comunale ha la facoltà di apportare variazioni alle tariffe senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

7. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale e i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. Eventuali servizi comunali che vengano utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

(1) cfr art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001 n. 26.

Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

(2) Legge 30.3. 2001 n. 130 articolo 5 "Tariffe per la cremazione"

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la

conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

2. Negli uffici dei servizi cimiteriali sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura;
- copia del presente regolamento;
- piantina planimetrica dei campi di inumazione comuni e privati;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- le foto dei veicoli, dei feretri, degli accessori e del vestiario uniforme relativi al servizio dei trasporti funebri in concessione nonché le tabelle delle relative tariffe;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 07/08/90 n.241;
- le tariffe per funerali con prestazioni standardizzate come previsto dalla L. R. 12/2001.

CAPO II - Depositi di osservazione e obitori

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di 3 posti salma refrigerati a cui se ne aggiungono altri 3 isolati per i cadaveri portatori di radioattività e di malattie infettive-diffusive.

CAPO III - Feretri

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive per evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del Direttore Tecnico o dell'operatore funebre dipendente dell'impresa incaricata del trasporto, dopo che siano stati accertati:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre sono quelli autorizzati ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il Direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione al trasporto.

3. L'A.S.L. effettua le predette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettive-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (es. pino, abete, larice, pioppo ecc.);
- le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm 2;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285;

b) per tumulazione

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti, entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/90 n. 285;

c) per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo del feretro è di cm 2;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/90 n. 285

e) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm 2,5;

f) per cremazione

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in

lamiera metallica di spessore non inferiore a mm 0,660, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm se di piombo. Tale prescrizione deve essere fatta dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti e ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una apertura idonea al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune può fornire gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute che risultino indigenti e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

3. Il Comune procederà ad individuare la ditta cui affidare detto servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma in esso contenuta.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

CAPO IV - Trasporti funebri

ARTICOLO 12

Modalità dei Trasporti funebri

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre;
- viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. E' fatto divieto del trasporto funebre con mezzi a trazione animale.

ARTICOLO 13

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio dei Trasporti Funebri è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Le attività dei Servizi Funerari devono essere espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale ai sensi della L.R. 12/2001.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari compatibilmente con quanto stabilito all'articolo 12 comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ARTICOLO 15

Pubblicità delle Imprese

1. Le Imprese che esercitano l'attività di trasporto funebre nel Comune di Ercolano possono esporre la pubblicità purché sia chiara e semplice, anche sugli autoveicoli e sugli stampati a tutto.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

3. I manifesti funebri devono essere affissi esclusivamente su appositi tabelloni.

4. L'Ente si riserva di disciplinare modalità e forme di detta attività, delegando la Giunta Municipale.

Art. 16

Personale Addetto al Servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, che dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo nel cimitero e consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono fornire, a propria cura e spese, al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.

2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, a ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.

3. Le imprese autorizzate sono tenute a osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e a osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per il lavoro del settore, gli accordi integrativi e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro.

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.

2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio comunale competente o funzionario opportunamente incaricato.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, accompagnato dai documenti di autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 19 deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 18

Riti Religiosi e Civili

1. I Ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che di altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

4. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

5. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

ARTICOLO 19

Trasferimento di Salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione per il periodo prescritto o, comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, che deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattia infettiva – diffusiva il servizio competente dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto di corteo, quando ciò sia indispensabile, e anche i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il servizio competente dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti, e alla destinazione.

ARTICOLO 21

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune.

ARTICOLO 22

Sepulture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepulture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di servizio con autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.

2. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 105 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 285/90, nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R., tenendo conto della circolare esplicativa del Ministero della sanità del 24.06.1993 n.24.

2. Le autorizzazioni all'estradizione delle salme all'estero sono rilasciate con le modalità stabilite dalla legge dal Sindaco.

ARTICOLO 24

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Dirigente del Cimitero o Responsabile del servizio o da altro Funzionario incaricato.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

ARTICOLO 25 - Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione e disporre delle idoneità di cui all'articolo 21 del D.P.R. 285/90.

TITOLO II - Cimitero

CAPO I - Cimitero

ARTICOLO 26 - Cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/34 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Comunale ubicato alla via Fossogrande,1

ARTICOLO 27

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in un luogo diverso dal cimitero comunale salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e dei servizi del comune.

3. Alla manutenzione e alla gestione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2001.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione salme e resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, per gli aspetti igienico sanitari.

ARTICOLO 28

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati nel P. R. C., o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico del richiedente.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su autorizzazione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente a ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 254 del 2003.

4. Nell'interno del cimitero può essere prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri nonché aree specifiche per la inumazione delle urne cinerarie e per particolari cerimonie come disciplinato dagli articoli 45 e seguenti del presente regolamento.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 29

Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono, comunque, ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

CAPO II - Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

ARTICOLO 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadrati, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/90 n. 285.

3. Il cimitero ha, pure, aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, nei limiti di quanto disposto dal succitato D.P.R.

4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative

ARTICOLO 31

Piano Regolatore Cimiteriale

1. L'utilizzo e l'uso del cimitero comunale è disciplinato dal piano regolatore cimiteriale comunale. Il piano è stato redatto e approvato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 31 luglio 1996.

2. Il piano di cui al comma 1 è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L

3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell'ampliamento di quello esistente si dovrà tener conto, così come previsto all'articolo 9 della L. R. 12/2001, dei seguenti indirizzi:

- La relazione tecnico – sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;
- Una planimetria in scala adeguato al territorio del Cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione;
- Il piano cimiteriale, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al P.R.G. della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività anche mercatali che lo interessano;

Si dovrà, altresì, tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità del Comune sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione;
- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- dei bisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
- degli spazi da destinare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione a Enti, Associazioni e Organizzazioni autofinanziate che ne curino la manutenzione.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comuni;
- campi per la costruzione di sepolture private, individuali, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali;
- cellette ossario;
- ossario comune;
- nicchie cinerarie;
- cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area : cm 300 x cm 400
- b) distanza di rispetto su ogni fronte edificato: cm 100
- c) altezza massima del manufatto: cm 350

7. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.

8. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, per valutare possibili variazioni, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

ARTICOLO 32

Natura dei servizi

1. Le operazioni di polizia mortuaria, così come definite dal DPR 285/90, riguardano operazioni di:

- **inumazione;**
- **cremazione;**
- **esumazione;**
- **tumulazione;**
- **estumulazione;**
- **trasferimento di resti mortali e di ceneri.**

ARTICOLO 33

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture fatte in campo di inumazione comune della durata di 5 anni, come da decreto della Regione Campania del 16.11.2011;
- sono private le sepolture per inumazione fatte in aree date in concessione individuale, per famiglia o collettività della durata di 5 anni, come da decreto della Regione Campania del 16.11.2011;
- sono entrambe soggette al pagamento della relativa tariffa comunale tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

ARTICOLO 34

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicato, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con le indicazioni del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 30 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritombe, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti.

ARTICOLO 35

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia intenzione di conservare per un periodo minimo di anni 20 le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25 - altezza m 0,70 - larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura come da art. 76 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del succitato D.P.R.

ARTICOLO 36

Deposito Provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffe.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavoro di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

3. La durata della concessione è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

6. Può essere consentita con modalità analoghe il deposito provvisorio di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 37 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari alla durata legale di 5 anni dal giorno del seppellimento, come da decreto della Regione Campania del 16.11.2011.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono organizzate ed effettuate secondo le disposizioni del responsabile dei Servizi Cimiteriali e non richiedono l'autorizzazione dell'A.S.L.

4. Qualora la mineralizzazione dei cadaveri risultasse incompleta, la salma verrà reinumata nella stessa fossa su disposizione del responsabile dei Servizi Cimiteriali.

5. Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

ARTICOLO 38 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero e per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90 e cioè dal 1° ottobre al 30 aprile.

3. Prima di procedere a operazioni di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive pubblicato dal Ministero della Sanità. In tal caso l'operazione è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica del Distretto Sanitario dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. La disciplina è dettata dall'art.86 del D.P.R. 285/90.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.e sono disciplinate dall'art.88 del D.P.R. 285/90

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali risultanti dall'estumulazione sono raccogliibili in cassette da destinare a cellette ossarie, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa una opportuna apertura della cassa metallica per la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere e previo parere del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 40

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale

del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il dirigente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

6. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, nonché i tifiuti cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R n. 254 del 15 Luglio 2003 e dal D.Lgs n.152/2006 modificato dal D.Lgs n.205/2010.

CAPO V Cremazione

Articolo 41

Autorizzazione alla cremazione

1. L'Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

2. L'Istanza è indirizzata al Sindaco e può essere presentata personalmente dal coniuge o parente più prossimo e tiene conto della volontà di essere cremato, espressa dal defunto in vita, con disposizione testamentaria oppure tramite iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta. La documentazione è allegata all'istanza.

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi (art.3 comma 3 L. 130/2001)

4. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

5. All'istanza, assoggettata all'imposta di bollo, occorre allegare il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto che il decesso sia dovuto ad ipotesi di reato (cfr. art.3 lett.a legge 130/01). Nel caso che il decesso è avvenuto per cause accidentali o di reato occorre il Nulla-Osta dell'Autorità Giudiziaria che autorizza la cremazione.

6. Il Provvedimento di autorizzazione è soggetto all'imposta di bollo.

7. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia anche apposita autorizzazione in bollo al Trasporto della salma presso il Comune ove è situato l'impianto di cremazione, dandone apposita comunicazione al Sindaco del luogo. Il trasporto dovrà avvenire con le modalità di cui agli art.24 e segg. del DPR 10.09.1990 n. 285.

8. A procedimento ultimato, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna dovrà portare all'esterno le generalità complete del defunto e la data del decesso. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile (Legge regionale della Campania n.20 del 9 Ottobre 2006 art.3).

Articolo 42

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono compiute le predette operazioni. Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione. Tale autorizzazione sarà concessa previa certificazione, riportante l'osservanza di tutte le norme regolamentari e sanitarie, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5 del DPR 285/1990.

Articolo 43

Affidamento e trasporto dell'urna cineraria

1. Eseguito il procedimento di cremazione presso l'impianto, nel rispetto della volontà del defunto, l'urna cineraria viene consegnata ad un soggetto affidatario che può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 L.130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4 L.130/2001, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 2 L.R. n. 20 del 9.10.2006.

2. Il trasporto delle ceneri è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha istruito il procedimento di cremazione e non è soggetto

alle misure precauzionali igieniche sanitarie previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso e costituisce anche documento di accompagnamento per il trasporto dell'urna, dall'impianto dove è stato effettuato il procedimento di cremazione, al luogo definitivo di destinazione.

4. E' prevista la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto individuato al comma 1. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione o i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, le ceneri sono conservate in appositi spazi individuati presso il cimitero di Ercolano, così come previsto dall'art. 80, comma 6 del DPR. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 44 Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

a. Tumulata: la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in cellette -ossario individuali o collettive in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro, il tutto nel pieno rispetto del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;

b. Inumata: L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione (5 anni). L'urna destinata a tale procedimento deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri. E' possibile prevedere la formazione di fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, di dimensioni minime (m 0,30 x 0,30) separate tra di loro da una distanza minima di m 0,25 e coperte da uno strato minimo di terreno di h. m 0,30. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte e dal numero identificativo. Il servizio di inumazione dell'urna, la fornitura del cippo comprensivo della targhetta è effettuato da personale comunale, previo pagamento di apposite tariffe da stabilire.

c. Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi stabiliti previsti dall'art. 80 comma 3 del DPR 285/1990.

d. Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 43 del presente regolamento.

e. Dispersa con le modalità di cui al successivo art. 45.

Articolo 45
Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano quando il decesso è avvenuto sul territorio oppure; nel caso il cui le ceneri siano state trasportate nel nostro comune, previa apposita richiesta avanzata dai soggetti affidatari dell'urna e che intendono rispettare un desiderio espresso in vita dal defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso .
2. La volontà di dispersione delle proprie ceneri, espressa dal defunto in vita, deve risultare da disposizioni testamentarie. Per gli iscritti ad associazioni riconosciute per la cremazione di cadaveri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la manifestazione di volontà alla dispersione delle sue ceneri. Il Presidente dell'Associazione convalida la dichiarazione e certifica la regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita nell'ordine:
 - dal coniuge;
 - dal parente più prossimo individuato dagli artt. 74 e segg. del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - dall'esecutore testamentario;
 - dal legale rappresentante dell'associazione di cui sopra;
 - da personale autorizzato dal comune con spesa ugualmente ripartita a carico di tutti gli eredi.
4. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:
 - In area a ciò destinata posta all'interno del cimitero del Comune di Ercolano e individuata con le modalità di cui all'art. 80 del DPR. 285/1990 che potrebbe essere denominata "Giardino delle rimembranze"; oppure in aree naturali appositamente individuate sul territorio comunale con apposite deliberazione della G.C.
 - In aree private, al di fuori dei centri abitati e all'aperto con il consenso del proprietario/i ,il/i quale/i con apposita dichiarazione, autenticata nei modi e forme di legge, dovrà/nno dichiarare di consentire la esecuzione del procedimento, di essere a conoscenza della volontà del defunto e che il procedimento non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Detta dichiarazione è allegata al fascicolo degli atti autorizzativi alla cremazione in custodia all'Ufficiale dello stato Civile del Comune.
 - In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
 - In mare a oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti antistanti al territorio comunale, escluso il porto turistico, e liberi da natanti e manufatti.

- Nei laghi, a oltre cento metri dalla riva
- Nei fiumi ed altri corsi d'acqua.
- La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. E' consentita la partecipazione alla cerimonia di dispersione delle ceneri con natanti.

6. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile e nella richiesta l'affidatario dell'urna o l'incaricato della dispersione deve indicare, anche in modo approssimativo, il punto ove essa avverrà. Lo stesso soggetto incaricato darà comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, con apposita dichiarazione di responsabilità circa l'avvenuta dispersione secondo le modalità stabilite. La dichiarazione acquisita, sarà conservata agli atti del Comune, nel fascicolo degli allegati al procedimento di cremazione.

Articolo 46

Deposito provvisorio dell'urna cineraria.

1. In caso di mancata definizione delle procedure di cui agli articoli precedenti, sarà consentito presso il cimitero comunale, in apposito luogo, il deposito gratuito dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi.

2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per l'affidamento, la conservazione o la dispersione delle ceneri siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune per un adeguato e decoroso deposito.

Articolo 47

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute negli artt. precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 di cui all'art. 7 bis del D.lgs 18.8.2000, n. 267 (testo unico Ordinamento EE.LL.).

2. Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/01 sono punite (come previsto dall'articolo 411 del codice di procedura penale) con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582 a € 12.911.

Articolo 48

Senso comunitario della morte

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto dall'art. 43 e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 130/2001, sarà possibile realizzare, nel luogo prescelto all'interno del cimitero per la

dispersione delle ceneri, apposita targa individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici e personali del defunto. Con apposito provvedimento di G.M. saranno approvate il modello della targa, le modalità di affissione della stessa e il costo che sarà a carico dell'affidatario. Saranno consentite forme rituali di commemorazione all'atto della dispersione delle ceneri e della posa in opera della targa.

Articolo 49

Informazione ai cittadini

1. Al fine di favorire e promuovere l'informazione ai cittadini residenti sul territorio sulle diverse pratiche funerarie, saranno diffuse, anche attraverso l'affissione di appositi manifesti sugli spazi pubblicitari e nei luoghi pubblici e/o ulteriore materiale informativo, specifiche e dettagliate informazioni dedicate al presente regolamento sul procedimento della cremazione e sulle modalità di affidamento dell'urna cineraria, o sulla dispersione delle ceneri, con particolare riguardo anche agli aspetti economici dell'intero procedimento.

2. Particolari informazioni potranno essere fornite ai familiari dal personale sanitario (medico curante o necroscopico) che interverrà nella redazione della certificazione di morte del cittadino, sugli aspetti riguardanti il procedimento di cremazione, così come disposto dall'art. 8 comma 3 L.R.Campania n. 20/2006.

Articolo 50

Registri cimiteriali delle procedure di cremazione

1. Unitamente al fascicolo degli allegati contenenti la documentazione relativa alla concessione delle autorizzazioni amministrative per la cremazione e l'affidamento delle ceneri, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile, presso gli Uffici amministrativi del cimitero sarà istituito apposito registro contenente le generalità del defunto, la data e il luogo di esecuzione del procedimento di cremazione, il nominativo del soggetto affidatario delle ceneri, il luogo di conservazione o dispersione delle ceneri.

CAPO VI - Vigilanza del cimitero

ARTICOLO 51

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 52

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 53

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei;
 - assistere da vicino ad esumazioni o estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati da familiari del defunto;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I predetti divieti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo i casi debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà diffidato dal personale addetto

alla vigilanza ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito alle autorità competenti.

ARTICOLO 54 - Riti funebri

1. Nel cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivamente avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 55

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli secondo le forme, i colori, le misure, i materiali autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto devono presentare il testo dell'epigrafe in duplice copia.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero adibiti a portafiori.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
7. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura, però, che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 56

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria farà togliere o sradicare piante e fiori tenuti con trascuratezza.

ARTICOLO 57

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi e i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante) che coprono epigrafi o che si estendono fuori dalle aree concesse.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 40 in quanto applicabili.

TITOLO III - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE E ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I - Imprese e lavori privati

ARTICOLO 58

Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, e da quanto previsto dalla normativa in materia.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula della polizza assicurativa obbligatoria, relativa agli eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 52 e 53.

7. Le imprese autorizzate non possono tenere nel cimitero depositi privati di attrezzi e di materiale da costruzione.

8. E' tassativamente vietato alle imprese autorizzate installare banchi di lavoro per l'incisione di epigrafi all'interno del cimitero. La pietra lapidea (lapidi o copritomba) deve essere portata all'interno del cimitero già pronta per essere montata, cercando di ridurre il più possibile l'uso di attrezzi elettrici (trapani, smerigliatrici ecc.).

9. Le imprese autorizzate devono usare, per l'esecuzione delle opere, esclusivamente attrezzi e materiali propri. A fine lavori, le imprese esecutrici delle opere dovranno consegnare ai competenti uffici comunali il formulario del trasporto dei rifiuti.

10. Le ditte esecutrici dei lavori all'interno del Cimitero dovranno mettere a disposizione dell'ufficio comunale cimiteriale, per la libera consultazione al pubblico, apposito tariffario delle prestazioni offerte.

Alla Giunta Comunale è demandata la definizione di apposito atto esecutivo.

ARTICOLO 59

Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Dirigente competente in materia, U.T.C, previa acquisizione dei pareri di rito.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Se trattasi di progetti relativi ad aree e sepolture a sistema di inumazione la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra devono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, se compatibili con le norme edilizie.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile di cui sopra, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 60

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui al precedente art. 58, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, a cura e spese dell'impresa esecutrice, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 62

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc. .

ARTICOLO 63

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 64

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 65

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.

2. L' U. T. C. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui ai precedenti artt. 58 e 60.

ARTICOLO 66

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - ricevere compensi da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 67

Imprese Funebri

1. L'attività funebre, e il servizio che comprende, assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
 - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di Onoranze e Trasporti Funebri (Legge Regionale n.12 del 24.11.2001 e Legge Regionale n.7 del 25.07.2013).
3. L'impresa autorizzata per l'esercizio dispone in via continuativa e funzionale:
 - Di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti indicati all'art.7 della legge regionale n.12/2001;
 - Di due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'art.7 della legge regionale n.12/2001, assunti con regolare contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
 - Di idonei locali per ricevere il pubblico.
4. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. La stessa è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

ARTICOLO 68

Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio sanitarie e socio assistenziali.

2. E' fatto divieto, inoltre, alle Imprese Funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ARTICOLO 69

Codice Deontologico delle Imprese Funebri

1. Le Imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di onoranze e trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono sottoscrivere il codice deontologico emanato dalla Regione Campania (art. 8 L.R. 12/2001) devono cioè:

- Garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese;
- Fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i relativi prezzi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.
- Fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.

2. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in vigore.

ARTICOLO 70

Funerali con prestazioni standardizzate

1. Le Imprese Funebri, in ottemperanza al codice deontologico di cui all'articolo precedente devono garantire le seguenti tipologie di funerali con prestazioni standardizzate, tenendo conto del servizio completo di carro, bara, personale necroforo e diritti di agenzia di disbrigo pratiche:

- a) funerale di tipo economico da inumazione**
- b) funerale di tipo economico da tumulazione**
- c) funerale di tipo medio da inumazione**

2. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a), b) , c) , debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

3. L'ordinanza sindacale attuativa delle prestazioni deve prevedere le sanzioni a carico delle imprese funebri inadempienti.

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 71 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui al precedente art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglia e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie)
- sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle ecc.)

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite nel D.P.R. 10/09/90 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, è stipulata, previo esperimento gara pubblica, mediante assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e, il legale rappresentante pro tempore nel caso di enti e collettività, i/le concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

10. Gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 72 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

2. La durata massima è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un eguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 5 anni, se trattasi di inumazione e di 20 anni se trattasi di tumulazione, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere al prolungamento della concessione salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i 5 anni se trattasi di inumazione e di 20 anni se trattasi di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 73

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 71, può concedersi, previo esperimento bando pubblico, solo in presenza della salma o cenere per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore di richiedenti parenti fino al 2° grado di vittime accertate di mafia o camorra;

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ARTICOLO 74 **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dal precedente art. 72 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al sesto grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al precedente 4° comma.

6. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 75

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse indispensabili ed opportuni prescrivere sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/2000, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere annualmente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione, definito con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza eseguibili senza particolari strumenti.

4. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza della concessione.

5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al precedente 2° comma, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 76

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 72 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al precedente art. 59 e alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Sindaco, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi sei.

CAPO II - Divisione - Subentri

ARTICOLO 77

Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza in applicazione al D.P.R. 445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

5. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 74 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel precedente art. 74, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del precedente art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima inumazione o 20 anni se trattasi di tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 78
Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 79
Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 80
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 71, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. Trova applicazione l'articolo 78, comma 2.

Articolo 81 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o da privati di cui all'articolo 71, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 80, comma 3.

4. Trova applicazione l'articolo 78, comma 2.

CAPO III - Revoca, decadenza, estinzione

ARTICOLO 82

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 D.P.R. 10/09/90 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. In tali casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione,

di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione darà notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 83

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione (precedente art. 73 comma 6);
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando, per inosservanza di quanto prescritto nel presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi al precedente art. 75;
- quando vi siano gravi inadempienze ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione prevista agli ultimi due punti del precedente comma 1 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti rientra nei compiti di cui all'articolo 17, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

ARTICOLO 84

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e/o resti rispettivamente in campo e/o ossario comune.

2. Dopodiché il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 85

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 74, oppure con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'art. 98 D.P.R. 10/09/90 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - Disposizioni varie

ARTICOLO 86

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/09/90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 87

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. Il servizio di polizia mortuaria terrà annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura.

ARTICOLO 88

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o estumulazione per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - Norme transitorie - Disposizioni finali

ARTICOLO 89

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 90

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni ecc.) o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 91

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 08/06/90 n. 142, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti di competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 92

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 93

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti e/ o illustri

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona, detta "Degli Uomini Illustri", ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione

gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree, tombe e loculi per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

ARTICOLO 94

Concessioni sepolture private e collettive

1. L'Amministrazione Comunale provvede a definire i rapporti con chiunque operi all'interno del cimitero, mediante apposite convenzioni o concessioni.

2. Alla scadenza della concessione, il concessionario o suoi eredi dovranno richiedere il rinnovo della concessione e la direzione del cimitero predisporrà il rinnovo della concessione stessa con le modalità e per il periodo stabilito dal presente Regolamento.

3. In caso di disinteresse, il Dirigente del Settore, su proposta della direzione del cimitero, predisporrà particolari avvisi, dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopo di che per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del Comune predisponendone la riconcessione ad altri, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento per le nuove concessioni.

ARTICOLO 95

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ARTICOLO 96

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

ARTICOLO 97

Tariffe

1. Ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio, le tariffe possono, con deliberazione di Giunta, essere variate in misura almeno pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

2. Il rilascio dell' autorizzazione di ciascun trasporto funebre, inclusi quelli relativi a ossa, resti mortali e urne cinerarie è soggetto al versamento dell'apposita tariffa di cui alla relativa delibera di G.M.

3. Le tariffe dei servizi soggetti a pagamento sono stabilite dalla G.M.

ARTICOLO 98

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore e, in particolare, al Regolamento di Polizia Mortuaria 285/90, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 254 di luglio 2003 e alle leggi della Regione Campania 12/2001, 20/2006 e 7/2013.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 99

Entrata in vigore

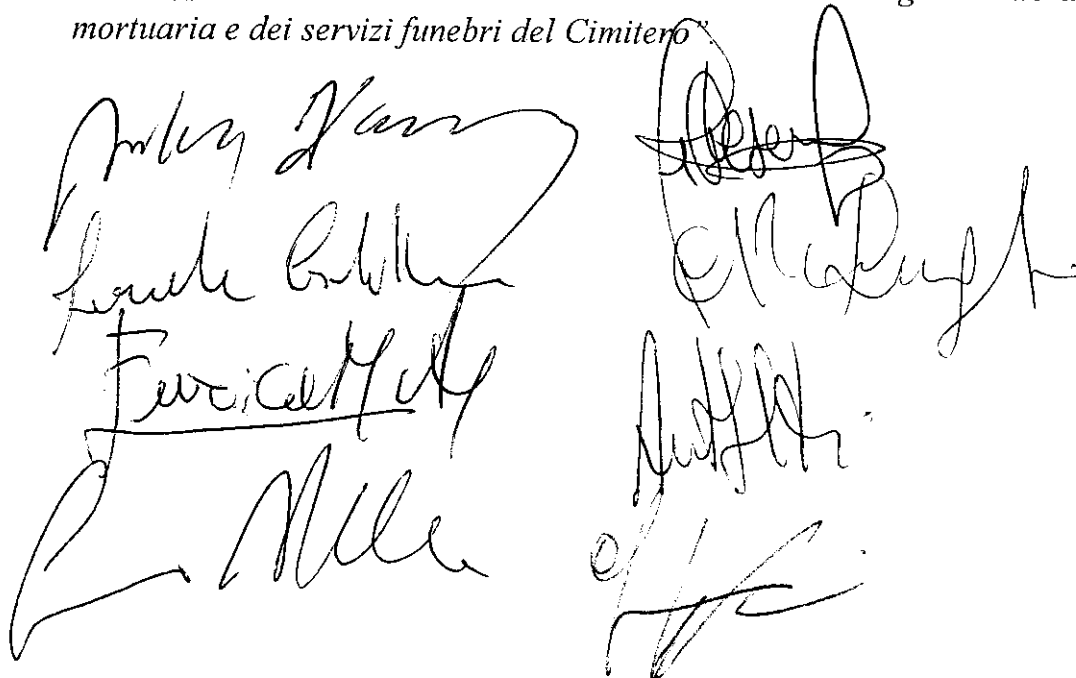
1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

segnato in
ante il
18/04/2019

Modifiche Regolamento Cimitero

Emendamenti da proporre per il Regolamento di polizia mortuaria, concordati nella riunione dei capigruppo del 16 aprile 2019- ore 12,30

- All'art.4 c.1 lett. b), dopo la parole "*o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari*", aggiungere la seguente frase "*nel rispetto dell'art.50 del DPR 285/90*" e cassare la frase "*e che siano decedute nel Comune*";
- All'art.12, aggiungere il c.6, nel seguente testo: "*E' fatto divieto del trasporto funebre con mezzi a trazione animale*";
- All'art.58, al c.9, dopo la parola "*propri.*", aggiungere la seguente frase: "*A fine lavori, le imprese esecutrici delle opere dovranno consegnare ai competenti uffici comunali il formulario del trasporto dei rifiuti*";
- All'art.58, dopo il c.9, emendato come sopra, aggiungere il c.10 con il seguente testo: "*Le ditte esecutrici dei lavori all'interno del Cimitero dovranno mettere a disposizione dell'ufficio comunale cimiteriale per la libera consultazione al pubblico, apposito tariffario delle prestazioni offerte. Alla Giunta Comunale è demandata la definizione di apposito atto esecutivo*";
- Nel dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, dopo il punto 1, inserire il seguente punto 2 (con conseguente slittamento numerico degli altri punti già previsti): "*Dare mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione dell'atto di cui all'art.58 c.10 del Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Cimitero*"



C I T T A' D I E R C O L A N O

(Città Metropolitana di Napoli)

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 18 APRILE 2019

STRALCIO

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, PUNTO B: "Modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri del Cimitero"

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

È aperta la discussione, ci sono interventi?

Mi chiede di intervenire il Consigliere Liberti, prego Consigliere Liberti.

CONSIGLIERE ANTONIO LIBERTI

Sì, grazie Presidente.

No, per dire, noi, poi consequenzialmente alle cose poste e dette all'ultimo Consiglio Comunale, ci siamo incontrati con il Dirigente Sciscioli, come Prima Commissione, e in quella sede sono state avanzate una serie di proposte di emendamenti, credo che il Dottor Sciascia li abbia anche presente, credo!?

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

All'ufficio di Presidenza, no!? Però, se ce l'avete voi, a limite la presentiamo adesso.

(Alle ore 10:56 entra in Aula la Consiglieria Saulino Carmelina)

CONSIGLIERE ANTONIO LIBERTI

No, no, era il Dirigente che avevamo delegato, diciamo, a predisporre, il collega D'Agostino, non so se...

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Diciamo che una copia un poco ce l'avete un poco tutti i Capigruppo credo che...

Va bene, se c'è una copia, è meglio, così la mettiamo agli atti!?

(Alle ore 10:58 entra in Aula il Consigliere Maddaloni Michele)

CONSIGLIERE ANTONIO LIBERTI

Stanno verificando se c'è una copia Presidente.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Ci dovrebbe essere!?

Va bene, comunque, Consigliere Liberti, da quello che ho capito dalla conferenza che avete fatto con tutti i capigruppo, con il Dirigente, avete trovato una soluzione in merito a quella che erano state le sollecitazioni e le proposte di emendamenti fatti

negli ultimi, nell'ultimo Consiglio Comunale. Quindi, questo, diciamo, questo max emendamento, se così lo possiamo definire!?, va ad integrare quelli che erano gli articoli...

(Interventi fuori microfono)

Mi dicono che sta arrivando!? A limite, nel caso in cui non arrivi, lo posso leggere, io ce l'ho!?

(Interventi fuori microfono)

Sì.

Allora, io per il momento lo inizio a leggere, poi quando arriverà la copia, diciamo che la daremo al Segretario.

Allora, emendamenti da proporre per il Regolamento di Polizia Mortuaria, concordati nella riunione dei capigruppo del 16... allora, dell'Art. 4, lettera c) comma b - Segretario, se mi ascolta!? - dopo le parole "o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari" aggiungere la seguente frase "nel rispetto dell'Art. 50 del D.P.R. 285/90" e cassare, cioè eliminare, la frase, "che siano decedute nel Comune", è giusto!?

CONSIGLIERE LUIGI LIBERTI

Posso spiegarlo questo!?

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Sì, prego, Consigliere.

CONSIGLIERE LUIGI LIBERTI

Grazie Presidente.

No, intervengo su questo perché è stata una delle cose che poi meglio ricordavo, diciamo, di quel lavoro. In realtà, il Regolamento proposto al Consiglio Comunale, l'altra sera precisava, che, ovviamente, le persone (parola non chiara) e così via, con quelle caratteristiche dovevano essere, poi, decedute nel Comune. In realtà, il problema che noi ci siamo posti in Consiglio era esattamente l'opposto, fermo restando, seguendo il dettato normativo, però, ovviamente, ci stavamo ponendo il problema, se una persona si trova a Napoli, a San Giorgio, a San Giovanni, purtroppo muore per strada... l'hanno trovato, eccolo qua, eccolo qua.

Quindi, di intesa con il Dirigente, concordammo che eliminavamo quella frase legata al Comune e, quindi, diciamo, in qualche modo lasciava aperta quella prospettiva soprattutto in funzione della norma nazionale; questo era in merito a questa cosa. Poi, appena leggeremo il foglio che...

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Sì, io a limite continuo a leggere...

CONSIGLIERE LUIGI LIBERTI

Certo, certo.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Poi, all'Art. 12, aggiungere il comma 6 nel seguente testo: "È fatto divieto del trasporto funebre con mezzi a trazione animale", ci siamo!? Poi all'Art. 58, al comma 9, dopo la parola "propri"

aggiungere la seguente frase "a fine lavori le imprese esecutrici delle opere dovranno consegnare ai competenti uffici comunali, il formulario ed il trasporto dei rifiuti", questo all'Art. 58.

Sempre all'Art. 58, dopo il comma 9, emendato come sopra, aggiungere, il comma 10, con il seguente testo: "le ditte esecutrici dei lavori, all'interno del cimitero, dovranno mettere a disposizione dell'ufficio comunale cimiteriale, per la libera consultazione al pubblico, apposito tariffario delle prestazioni offerte. Alla Giunta Comunale è demandata la definizione di apposito atto esecutivo".

Poi nel dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, dopo il punto 1, inserire il seguente punto 2 "con conseguente slittamento numerico degli altri punti già previsti, dare mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione dell'atto, di cui all'Art. 58, comma 10, del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri del Cimitero".

Questi, diciamo, sono gli emendamenti che avete concordato con il Dirigente in conferenza.

Mi chiede di intervenire il Consigliere Cozzolino, prego Consigliere Cozzolino.

CONSIGLIERE GENNARO COZZOLINO

Grazie Presidente.

No, solo per rimarcare l'aspetto del lavoro in Commissione che, in verità, è stato fatto d'urgenza, diciamo, visti i pochi giorni prima del Consiglio, però, che comunque ha visto in noi lo spirito di dare un contributo a chi in quella fase, della perdita di un caro, oltre a lutto, oltre alla problematica emozionale, si trova ad affrontare anche dei problemi con l'organizzazione di poi tutto quello che occorre. Quindi, soprattutto rispetto al quarto punto, ritengo personalmente che sia una scelta veramente opportuna, quella di... anche farla in modo rapido, magari, anche tramite la Giunta che, poi, demanderà la definizione dell'atto esecutivo, di fare quel tipo di..., una candelarizzazione, no, una candelarizzazione!? Un tariffario e renderlo in pubblico, in modo che non ci sia la fretta dell'ultimo momento, che avviene, soprattutto in quelle fasi, ma magari ci sia una serenità anche da questo punto di vista, anche se la parola "serenità" in quei momenti è difficile da trovare, però diciamo una serenità, di non sentirsi ulteriormente aggravato di qualche cosa che poteva probabilmente essere fatta ad un costo inferiore. Quindi, avere questa, quella disponibilità, immediatamente, di trovare sul sito il tariffario, credo che sia una cosa suggerita, in questa Aula, che la Commissione ha proposto e, quindi, sia una cosa sacrosanta da approvare. Quindi, io voto favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Grazie Consigliere Cozzolino. Ci sono altri interventi sugli emendamenti!? Bene, allora, se non ci sono interventi, Segretario, questi sono gli emendamenti... mettiamo in votazione gli emendamenti, prego Segretario, per appello nominale.

Allora, se cortesemente i capigruppo possono firmare un attimo il provvedimento.

Prego Segretario per appello nominale.

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

Buonajuto Ciro.....SÌ;
Abete Nicola.....SÌ;
Acampora Gioacchino.....SÌ;
Cozzolino Gennaro.....SÌ;
Cristadoro Salvatore.....SÌ;
Curcio Tiziana.....SÌ;
D'Agostino Enrico.....SÌ;
De Crescenzo Francesco Saverio.....SÌ;
Formisano Antonio.....SÌ;
Formisano Colomba.....Assente;
Garzia Antonietta.....SÌ;
Liberti Antonio.....SÌ;
Luciani Luigi.....SÌ;
Maddaloni Michele.....SÌ;
Miranda Gennaro.....SÌ;
Oliviero Gennaro.....Assente;
Prillo Maria Grazia.....SÌ;
Riccio Assunta.....SÌ;
Sabbarese Pietro.....Assente;
Saulino Carmelina.....SÌ;
Scognamiglio Nunzia.....SÌ;
Simeone Luigi.....SÌ;
Spina Nunzio.....SÌ;
Tarallo Simone.....SÌ;
Zeno Rosa.....SÌ;

All'unanimità dei presenti, Presidente.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

L'emendamento approvato.

Mettiamo in discussione il provvedimento così come emendato, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il provvedimento così come emendato, per dichiarazione di voto, prego Consigliere Formisano e, poi, Consigliere D'Agostino. Formisano Antonio.

CONSIGLIERE ANTONIO FORMISANO

Grazie Presidente.

Chiaramente io anticipo il voto favorevole del mio gruppo, con la raccomandazione, vorrei che la Polizia locale facesse rispettare a pieno questo Regolamento. Cioè, dobbiamo evitare che all'interno del cimitero avvengono contrattazioni tra le Parti. Le contrattazioni devono avvenire fuori dal cimitero, evitiamo, mi ripeto, che queste cose avvengano all'interno del cimitero; quindi, io invito il Comando della Polizia Comunale a far rispettare a pieno quello che noi oggi stiamo approvando. Mi vorrei congratulare con il Consigliere Abete, che ha dato spunti di riflessione al Regolamento, lo ringrazio vivamente, perché questi argomenti, poi, veramente toccano tutta la Giunta tutta, quindi grazie ancora. Mi ripeto, vorrei che il Comando Municipale desse

seguito a quello che noi stamattina stiamo approvando. Grazie Presidente.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Grazie Consigliere Formisano. Chiede di intervenire il Consigliere D'Agostino, poi il Consigliere Liberti; prego Consigliere D'Agostino.

CONSIGLIERE ENRICO D'AGOSTINO

Grazie Presidente. Solo per sottolineare la collaborazione che c'è stata tra la Maggioranza e l'Opposizione, in base, a come diceva il Collega Formisano, le giuste segnalazioni del Collega Abete e pure di qualcuno altro, del collega Acampora, ora mi sfugge, qualcuno altro!? Un atto che si è ulteriormente migliorato, ma già ben preparato dal Dirigente Sciscioli che ha fatto un ottimo lavoro. Quindi, grazie a tutti, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Grazie D'Agostino, prego Consigliere Liberti.

CONSIGLIERE ANTONIO LIBERTI

Grazie Presidente. Preannunciato ovviamente il voto favorevole diciamo al Regolamento, in realtà, noi ci siamo posti il problema... considerate che la nostra è una comunità che ha la sensibilità, siamo cresciuti con il culto dei morti in questa Città, quindi questo Regolamento tendeva anche in qualche modo ad orientare, indirizzare, visto anche le discussioni che ci siamo fatti, poi, in Consiglio Comunale, una su tutte, per esempio, la trazione animale, no, è uno degli elementi che, poi, come avete visto, anche a livello nazionale, ha creato tanto scalpore, tanto diciamo, davvero, indignazione rispetto ad alcune cose molto forti, che sono successe a livello nazionale. Noi, in qualche modo, con un semplice Regolamento Locale, proviamo, diciamo, ad educare, ad orientare. Quindi, ovviamente, ho già detto del voto favorevole. Volevo ringraziare, naturalmente, il Dottor Sciscioli, che è stato con noi, ci ha coadiuvato e naturalmente volevo esprimere la nostra solidarietà, rispetto all'altra sera, perché noi eravamo poi, comunque, dispiaciuti per ciò che gli è capitato, diciamo!? Grazie, buona serata.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Grazie a lei Consigliere Liberti. Mi chiede di intervenire il Consigliere Acampora, poi il Consigliere Miranda.

CONSIGLIERE GIOACCHINO ACAMPORA

No, io, in riferimento al Regolamento che stiamo approvando, voglio invitare il Dottor Sciscioli a dare le giuste disposizioni in merito, a quelli che sono rifiuti derivanti da attività edilizie. Perché, non vorrei che avessimo scritto quello che abbiamo scritto, cioè, che praticamente va consegnato il formulario dei rifiuti, quando si tratta di opere edili e, poi,

questo, venga in parte disatteso. Che, poi, ci troveremo tra qualche mese, tra qualche anno, a dover rimuovere le assi di marmo rotte per il cimitero, con enormi posti per la collettività; quindi, spero che questa modifica al Regolamento, che abbiamo votato, abbia poi una consequenzialità vera e che le ditte che lavorino portano fuori i loro rifiuti. Grazie.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Grazie a lei Consigliere Acampora. Mi chiede di intervenire il Consigliere Miranda, prego Consigliere Miranda.

CONSIGLIERE GENNARO MIRANDA

Grazie Presidente.

Obiettivo principale, uno degli obiettivi principale della politica è sicuramente difendere e tutelare i più deboli. Penso che non ci sia nessuno di più debole una persona che si trova ad aver perso un caro, un parente, un amico ed è, quindi, in questo senso che io ho apprezzato molto lo spirito con cui tutti quanti noi, partendo dalla splendida iniziativa del collega Abete, abbiamo inteso contribuire a migliorare l'impostazione di fondo del Regolamento che, comunque il Dottor Sciscioli aveva egregiamente già impostato. Ma il senso, come dire, e la caratterizzazione, penso che l'intero Consiglio Comunale abbia voluto dare, è stato quello di andare incontro ulteriormente, potenziale i diritti e gli interessi, appunto, di persone che si trovano al Cimitero, in una situazione assolutamente drammatica, con una scarsa lucidità, perché è del tutto evidente che in quelle ore, in quei momenti, tutto è la mente, tranne che la lucidità per poter scegliere nella maniera più opportuna. Quindi, mi complimento per l'intero Consiglio per il buon lavoro che abbiamo realizzato tutti assieme. Grazie.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Grazie a lei Consigliere Miranda.

Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto?

CONSIGLIERE ENRICO D'AGOSTINO

Sì, prego, Consigliere D'Agostino.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Le condoglianze le vorrei fare pure a Perone per quanto riguarda... adesso non c'è!?

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Se cortesemente ci atteniamo...

Io volevo intervenire anche io, cortesemente volevo intervenire anche io per dichiarazione di voto, nell'anticipare il voto favorevole al provvedimento, io colgo l'occasione per ringraziare gli uffici ed i capigruppo consiliari per il lavoro svolto su questo Regolamento, su questo provvedimento. In virtù dell'argomento trattamento, chiedo al Dirigente, visto che quest'ultimo periodo ci arrivano diverse segnalazioni del

cimitero, mi sembra quasi un qualche cosa che si gestisce in maniera autonoma, in virtù anche di quanto detto dal Consigliere Formisano, invito il Dottor Sciscioli, che svolge il suo lavoro in maniera egregia, a mostrare un'attenzione ancora più... più approfondita a quello che è il cimitero. Perché questa mattina proprio mi è arrivata una segnalazione, dove mi dicono che sono mesi che la macchina, la fotocopiatrice al cimitero non funziona, si mandano praticamente i cittadini a fare le fotocopie in altre strutture, addirittura, private!? Quindi, se cortesemente possiamo mostrare una maggiore attenzione, come si è fatto per il Regolamento.

Mettiamo il provvedimento in votazione così come emendato, prego Segretario per appello nominale.

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

Buonajuto	CiroSÌ;
Abete	NicolaSÌ;
Acampora	GioacchinoSÌ;
Cozzolino	GennaroSÌ;
Cristadoro	SalvatoreSÌ;
Curcio	TizianaSÌ;
D'Agostino	EnricoSÌ;
De Crescenzo	Francesco SaverioSÌ;
Formisano	AntonioSÌ;
Formisano	ColombaAssente;
Garzia	AntoniettaSÌ;
Liberti	AntonioSÌ;
Luciani	LuigiSÌ;
Maddaloni	MicheleSÌ;
Miranda	GennaroSÌ;
Oliviero	GennaroAssente;
Prillo	Maria GraziaSÌ;
Riccio	AssuntaSÌ;
Sabbarese	PietroAssente;
Saulino	CarmelinaSÌ;
Scognamiglio	NunziaSÌ;
Simeone	LuigiSÌ;
Spina	NunzioSÌ;
Tarallo	SimoneSÌ;
Zeno	RosaSÌ;

All'unanimità dei presenti, Presidente.

PRESIDENTE LUIGI SIMEONE

Il provvedimento approvato.



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

E S T R A T T O

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 3

Oggetto: Proposta da sottoporre all'esame e all'approvazione del C.C. avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero" approvato con delibera di C.C n.89 del 14/12/2009. I.E.

L'anno il giorno otto del mese di gennaio alle ore 14,50 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO-PRESIDENTE	SI
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	SI
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	SI
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	SI
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
PERNA GIAMPIERO	ASSESSORE	SI
BUSIELLO LUCIA	ASSESSORE	SI

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 593 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LA GIUNTA

Vista la proposta formulata dall'Assessore ai Servizi Cimiteriali, Per.Agr. Giampiero Perna, e relativa all'oggetto;

- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ritenuto di far propria ed approvare la proposta di che trattasi, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Approvare il nuovo Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero, allegato alla presente, da formarne parte integrante e sostanziale, da sottoporre all'esame, alla valutazione ed alla approvazione del Consiglio Comunale;
2. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali per l'applicazione della norma regolamentare modificata;
3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa;
4. Attestare, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del d.lgs n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
5. Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs n.267/2000.

Allegato A)



CITTA' DI ERCOLANO

OGGETTO: Proposta da sottoporre all'esame e all'approvazione del C.C. avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero" approvato con delibera di C.C n.89 del 14/12/2009

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

FIRMA PER ESTESO

Dott.ssa Filomena Russo

Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso

che con delibera di Consiglio Comunale n.89 del 14/12/2009 è stato approvato il Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero;

la materia funeraria è disciplinata dal D.P.R. 285/90, dalla legge Regionale della Campania n. 12 del 24 novembre 2001 e n. 20 del 9 ottobre 2006, dalla legge n.130 del 30 Marzo 2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e dal decreto del Ministero dell'Interno del 1 Luglio 2002;

Preso atto che

successivamente alla approvazione da parte del C.C. del Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero, è stata apportata una modifica alla legge regionale n.12/2001 con la Legge Regionale n.7 del 25 Luglio 2013;

con decreto della Regione Campania n.250 del 16/11/2011 il Comune di Ercolano è stato autorizzato a ridurre ad anni 5 il turno di rotazione per le inumazioni;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero, il cui testo si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, alla luce delle nuove disposizioni legislative e soprattutto alla modifica dell'art.33 che prevedeva un turno di rotazione decennale per le inumazioni;

Dato atto

che si ritiene opportuno apportare delle modifiche al predetto regolamento prevedendo la possibilità di concessione di loculi e/o ossarietti a favore di richiedenti parenti fino al 2° grado di vittime accertate di mafia o camorra in deroga all'esperimento di bando pubblico;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi funebri del cimitero, ai sensi dell'art.42 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i;

Visto il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 213/2013;

Dato atto che non è stato acquisito il parere del responsabile del Settore Finanze e Controllo, in quanto il provvedimento non comporta oneri contabili;

Visti

il D.Lgs n. 267/2000;

il D.P.R. 285/90;

la legge Regionale della Campania n.12/2001;

la legge Regionale della Campania n.20/2006;

la legge Regionale della Campania n.7/2013;

la legge n.130/2001;

Il Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 14/12/2009;

lo Statuto Comunale;

L'Assessore ai Servizi Cimiteriali, Per.Agr. Giampiero Perna, letta l'istruttoria che precede e condividendone i contenuti

PROPONE

Alla Giunta Comunale l'adozione del presente atto e del dispositivo che segue:

1. Approvare il nuovo Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del cimitero, allegato alla presente, da formarne parte integrante e sostanziale, da sottoporre all'esame, alla valutazione ed alla approvazione del Consiglio Comunale;

2. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali per l'applicazione della norma regolamentare modificata;
3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di spesa;
4. Attestare, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del d.lgs n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
5. Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs n.267/2000.

Ercolano

18/12/18

L'ASSESSORE PROPONENTE

Per. Agr. Giampaolo Perna

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE.....

Data

18/12/18

Il Dirigente

Avv. Giuseppe Sciscioli

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267/2000)

Data

Il Dirigente del Servizio

Dott. P. Tallarino

Parere di conformità - Ex art. 51, comma 2 dello Statuto adottato con deliberazione di C.C. n. 29 del
27.06.2001

[Handwritten signature]

Data

19/12/2017

Il Segretario Generale

DOTT. FERDINANDO GUARRACINO

[Handwritten signature of Dott. Ferdinando Guarracino]

DECISIONE DELLA GIUNTA

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.....

CITTÀ DI ERCOLANO
PROVINCIA DI NAPOLI
Servizi Cimiteriali



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del ____

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

- Articolo 6 Deposito di osservazione e obitorio

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità dei trasporti funebri
- Articolo 13 Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Articolo 14 Orario dei trasporti
- Articolo 15 Pubblicità delle imprese
- Articolo 16 Personale addetto al servizio
- Articolo 17 Norme generali per i trasporti
- Articolo 18 Riti religiosi e civili
- Articolo 19 Trasferimento di salma
- Articolo 20 Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 21 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, tumulazione o cremazione
- Articolo 22 Sepulture privilegiate
- Articolo 23 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 24 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

- Articolo 26 Cimitero Comunale
- Articolo 27 Disposizioni generali – Vigilanza

- Articolo 28 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 29 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 30 Disposizioni generali
- Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 32 Natura dei servizi
- Articolo 33 Inumazione
- Articolo 34 Cippo
- Articolo 35 Tumulazione
- Articolo 36 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 37 Esumazioni ordinarie
- Articolo 38 Esumazione straordinaria
- Articolo 39 Estumulazioni
- Articolo 40 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 41 Autorizzazione alla cremazione
- Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
- Articolo 43 Affidamento e trasporto dell'urna cineraria
- Articolo 44 Modalità di conservazione delle ceneri
- Articolo 45 Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri
- Articolo 46 Deposito provvisorio dell'urna cineraria
- Articolo 47 Sanzioni amministrative
- Articolo 48 Senso comunitario della morte
- Articolo 49 Informazione ai cittadini
- Articolo 50 Registri cimiteriali delle procedure di cremazione

CAPO VI - VIGILANZA DEL CIMITERO

- Articolo 51 Orario
- Articolo 52 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 53 Divieti speciali
- Articolo 54 Riti funebri
- Articolo 55 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 56 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 57 Materiali ornamentali

TITOLO III - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE E ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 58 Imprese e lavori privati
- Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Articolo 60 Responsabilità – deposito cauzionale
Articolo 61 Recinzione aree – materiali di scavo
Articolo 62 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 63 Orario di lavoro
Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Articolo 65 Vigilanza
Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRI

Articolo 67 Imprese funebri
Articolo 68 Divieti
Articolo 69 Codice deontologico delle imprese funebri
Articolo 70 Funerali con prestazioni standardizzate

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 71 Sepolture private
Articolo 72 Durata delle concessioni
Articolo 73 Modalità di concessione
Articolo 74 Uso delle sepolture private
Articolo 75 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
Articolo 76 Costruzione dell'opera – termini

CAPO II – DIVISIONE - SUBENTRI

Articolo 77 Divisione e Subentri
Articolo 78 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni
Articolo 79 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 80 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 81 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni o perpetua

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 82 Revoca
Articolo 83 Decadenza
Articolo 84 Provvedimenti conseguenti alla decadenza
Articolo 85 Estinzione

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 86 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 87 Schedario dei defunti
Articolo 88 Scadenzario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 90 Cautele

Articolo 91 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 92 Concessioni pregresse

Articolo 93 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti e/o illustri

Articolo 94 Concessioni sepolture private e collettive

Articolo 95 Sanzioni

Articolo 96 Clausola di adeguamento

Articolo 97 Tariffe

Articolo 98 Norma finale e di rinvio

Articolo 99 Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle vigenti normative, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, nella salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri delle varie culture, degli stranieri residenti nonché del buono stato di conservazione dei cimiteri, degli edifici storici e artistici posti all'interno dei complessi cimiteriali. Per Servizi di Polizia Mortuaria si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività che si esplicano dal momento in cui cessa la vita e per la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Le disposizioni di questo regolamento sono state tracciate nell'ambito dei seguenti **riferimenti normativi**:

- Libro terzo titolo I capo II del codice civile
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
- Legge Nazionale 130/2001
- Legge Regionale della Campania n. 12 del 24 novembre 2001
- Legge Regionale della Campania n. 7 del 25 Luglio 2013
- Legge Regionale della Campania n. 20 del 9 ottobre 2006
- D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Circolare Ministero della Sanità n.24 del 24 Giugno 1993

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o dagli altri organi comunali nel rispetto della normativa vigente in materia. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria e alle attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di natura penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti (1) i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e, precisamente:

- a) la cremazione (2) dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, le eventuali spese sostenute dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono: il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe comunali. La Giunta Comunale ha la facoltà di apportare variazioni alle tariffe senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

7. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale e i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. Eventuali servizi comunali che vengano utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

(1) cfr art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001 n. 26.

Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

(2) Legge 30.3. 2001 n. 130 articolo 5 "Tariffe per la cremazione"

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la

conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

2. Negli uffici dei servizi cimiteriali sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura;
- copia del presente regolamento;
- piantina planimetrica dei campi di inumazione comuni e privati;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- le foto dei veicoli, dei feretri, degli accessori e del vestiario uniforme relativi al servizio dei trasporti funebri in concessione nonché le tabelle delle relative tariffe;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 07/08/90 n.241;
- le tariffe per funerali con prestazioni standardizzate come previsto dalla L. R. 12/2001.

CAPO II - Depositi di osservazione e obitori

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di 3 posti salma refrigerati a cui se ne aggiungono altri 3 isolati per i cadaveri portatori di radioattività e di malattie infettive-diffusive.

CAPO III - Feretri

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive per evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del Direttore Tecnico o dell'operatore funebre dipendente dell'impresa incaricata del trasporto, dopo che siano stati accertati:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre sono quelli autorizzati ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il Direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione al trasporto.

3. L'A.S.L. effettua le predette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettive-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (es. pino, abete, larice, pioppo ecc.);
- le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm 2;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285;

b) per tumulazione

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti, entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/90 n. 285;

c) per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo del feretro è di cm 2;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/90 n. 285

e) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm 2,5;

f) per cremazione

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in

lamiera metallica di spessore non inferiore a mm 0,660, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm se di piombo. Tale prescrizione deve essere fatta dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti e ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una apertura idonea al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune può fornire gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute che risultino indigenti e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

3. Il Comune procederà ad individuare la ditta cui affidare detto servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma in esso contenuta.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

CAPO IV - Trasporti funebri

ARTICOLO 12

Modalità dei Trasporti funebri

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre;
- viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 13

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio dei Trasporti Funebri è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Le attività dei Servizi Funerari devono essere espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale ai sensi della L.R. 12/2001.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari compatibilmente con quanto stabilito all'articolo 12 comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ARTICOLO 15

Pubblicità delle Imprese

1. Le Imprese che esercitano l'attività di trasporto funebre nel Comune di Ercolano possono esporre la pubblicità purché sia chiara e semplice, anche sugli autoveicoli e sugli stampati a tutto.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

3. I manifesti funebri devono essere affissi esclusivamente su appositi tabelloni.

4. L'Ente si riserva di disciplinare modalità e forme di detta attività, delegando la Giunta Municipale.

Art. 16

Personale Addetto al Servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, che dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo nel cimitero e consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono fornire, a propria cura e spese, al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.

2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, a ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.

3. Le imprese autorizzate sono tenute a osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e a osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per il lavoro del settore, gli accordi integrativi e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro.

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.

2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio comunale competente o funzionario opportunamente incaricato.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, accompagnato dai documenti di autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 19 deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 18

Riti Religiosi e Civili

1. I Ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che di altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

4. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

5. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

ARTICOLO 19

Trasferimento di Salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione per il periodo prescritto o, comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, che deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattia infettiva - diffusiva il servizio competente dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto di corteo, quando ciò sia indispensabile, e anche i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il servizio competente dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti, e alla destinazione.

ARTICOLO 21

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune.

ARTICOLO 22

Sepulture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di servizio con autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.

2. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 105 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 285/90, nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R., tenendo conto della circolare esplicativa del Ministero della sanità del 24.06.1993 n.24.

2. Le autorizzazioni all'estradizione delle salme all'estero sono rilasciate con le modalità stabilite dalla legge dal Sindaco.

ARTICOLO 24

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Dirigente del Cimitero o Responsabile del servizio o da altro Funzionario incaricato.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

ARTICOLO 25 - Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione e disporre delle idoneità di cui all'articolo 21 del D.P.R. 285/90.

TITOLO II - Cimitero

CAPO I - Cimitero

ARTICOLO 26 - Cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/34 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Comunale ubicato alla via Fossogrande,1

ARTICOLO 27

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in un luogo diverso dal cimitero comunale salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e dei servizi del comune.

3. Alla manutenzione e alla gestione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2001.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione salme e resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, per gli aspetti igienico sanitari.

ARTICOLO 28

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati nel P. R. C., o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico del richiedente.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su autorizzazione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo

specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente a ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 254 del 2003.

4. Nell'interno del cimitero può essere prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri nonché aree specifiche per la inumazione delle urne cinerarie e per particolari cerimonie come disciplinato dagli articoli 45 e seguenti del presente regolamento.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 29

Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono, comunque, ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

CAPO II - Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

ARTICOLO 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadrati, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/90 n. 285.

3. Il cimitero ha, pure, aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, nei limiti di quanto disposto dal succitato D.P.R.

4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

ARTICOLO 31

Piano Regolatore Cimiteriale

1. L'utilizzo e l'uso del cimitero comunale è disciplinato dal piano regolatore cimiteriale comunale. Il piano è stato redatto e approvato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 31 luglio 1996.

2. Il piano di cui al comma 1 è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.

3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell'ampliamento di quello esistente si dovrà tener conto, così come previsto all'articolo 9 della L. R. 12/2001, dei seguenti indirizzi:

- La relazione tecnico – sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;
- Una planimetria in scala adeguata al territorio del Cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione;
- Il piano cimiteriale, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al P.R.G. della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività anche mercatali che lo interessano;

Si dovrà, altresì, tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità del Comune sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione;
- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- dei bisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
- degli spazi da destinare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione a Enti, Associazioni e Organizzazioni autofinanziate che ne curino la manutenzione.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comuni;
- campi per la costruzione di sepolture private, individuali, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali;
- cellette ossario;
- ossario comune;
- nicchie cinerarie;
- cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area : cm 300 x cm 400
- b) distanza di rispetto su ogni fronte edificato: cm 100
- c) altezza massima del manufatto: cm 350

7. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.

8. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, per valutare possibili variazioni, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III **Inumazione e tumulazione**

ARTICOLO 32 **Natura dei servizi**

1. Le operazioni di polizia mortuaria, così come definite dal DPR 285/90, riguardano operazioni di:

- inumazione;
- cremazione;
- esumazione;
- tumulazione;
- estumulazione;
- trasferimento di resti mortali e di ceneri.

ARTICOLO 33 **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture fatte in campo di inumazione comune della durata di 5 anni, come da decreto della Regione Campania del 16.11.2011;
- sono private le sepolture per inumazione fatte in aree date in concessione individuale, per famiglia o collettività della durata di 5 anni, come da decreto della Regione Campania del 16.11.2011;
- sono entrambe soggette al pagamento della relativa tariffa comunale tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

ARTICOLO 34 **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicato, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con le indicazioni del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 30 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritombe, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti.

ARTICOLO 35

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia intenzione di conservare per un periodo minimo di anni 20 le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25 - altezza m 0,70 - larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura come da art. 76 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del succitato D.P.R.

ARTICOLO 36

Deposito Provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffe.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavoro di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

3. La durata della concessione è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

6. Può essere consentita con modalità analoghe il deposito provvisorio di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 37 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari alla durata legale di 5 anni dal giorno del seppellimento, come da decreto della Regione Campania del 16.11.2011.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono organizzate ed effettuate secondo le disposizioni del responsabile dei Servizi Cimiteriali e non richiedono l'autorizzazione dell'A.S.L.

4. Qualora la mineralizzazione dei cadaveri risultasse incompleta, la salma verrà reinumata nella stessa fossa su disposizione del responsabile dei Servizi Cimiteriali.

5. Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

ARTICOLO 38 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero e per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90 e cioè dal 1° ottobre al 30 aprile.

3. Prima di procedere a operazioni di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive pubblicato dal Ministero della Sanità. In tal caso l'operazione è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica del Distretto Sanitario dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. La disciplina è dettata dall'art.86 del D.P.R. 285/90.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. e sono disciplinate dall'art.88 del D.P.R. 285/90.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali risultanti dall'estumulazione sono raccogliibili in cassette da destinare a cellette ossarie, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa una opportuna apertura della cassa metallica per la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere e previo parere del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 40

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale

del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il dirigente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

6. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, nonché i tifiuti cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003 e dal D.Lgs n.152/2006 modificato dal D.Lgs n.205/2010.

CAPO V Cremazione

Articolo 41

Autorizzazione alla cremazione

1. L'Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

2. L'Istanza è indirizzata al Sindaco e può essere presentata personalmente dal coniuge o parente più prossimo e tiene conto della volontà di essere cremato, espressa dal defunto in vita, con disposizione testamentaria oppure tramite iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta. La documentazione è allegata all'istanza.

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi (art.3 comma 3 L. 130/2001)

4. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

5. All'istanza, assoggettata all'imposta di bollo, occorre allegare il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto che il decesso sia dovuto ad ipotesi di reato (cfr. art.3 lett.a legge 130/01). Nel caso che il decesso è avvenuto per cause accidentali o di reato occorre il Nulla-Osta dell'Autorità Giudiziaria che autorizza la cremazione.

6. Il Provvedimento di autorizzazione è soggetto all'imposta di bollo.

7. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia anche apposita autorizzazione in bollo al Trasporto della salma presso il Comune ove è situato l'impianto di cremazione, dandone apposita comunicazione al Sindaco del luogo. Il trasporto dovrà avvenire con le modalità di cui agli art.24 e segg. del DPR 10.09.1990 n. 285.

8. A procedimento ultimato, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna dovrà portare all'esterno le generalità complete del defunto e la data del decesso. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile (Legge regionale della Campania n.20 del 9 Ottobre 2006 art.3).

Articolo 42

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono compiute le predette operazioni. Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione o corificazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione. Tale autorizzazione sarà concessa previa certificazione, riportante l'osservanza di tutte le norme regolamentari e sanitarie, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5 del DPR 285/1990.

Articolo 43

Affidamento e trasporto dell'urna cineraria

1. Eseguito il procedimento di cremazione presso l'impianto, nel rispetto della volontà del defunto, l'urna cineraria viene consegnata ad un soggetto affidatario che può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 L.130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4 L.130/2001, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 2 L.R. n. 20 del 9.10.2006.

2. Il trasporto delle ceneri è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha istruito il procedimento di cremazione e non è soggetto

alle misure precauzionali igieniche sanitarie previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso e costituisce anche documento di accompagnamento per il trasporto dell'urna, dall'impianto dove è stato effettuato il procedimento di cremazione, al luogo definitivo di destinazione.

4. E' prevista la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto individuato al comma 1. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione o i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, le ceneri sono conservate in appositi spazi individuati presso il cimitero di Ercolano, così come previsto dall'art. 80, comma 6 del DPR. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 44 Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

a. Tumulata: la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in cellette-ossario individuali o collettive in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro, il tutto nel pieno rispetto del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;

b. Inumata: L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione (5 anni). L'urna destinata a tale procedimento deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri. E' possibile prevedere la formazione di fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, di dimensioni minime (m 0,30 x 0,30) separate tra di loro da una distanza minima di m 0,25 e coperte da uno strato minimo di terreno di h. m 0,30. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte e dal numero identificativo. Il servizio di inumazione dell'urna, la fornitura del cippo comprensivo della targhetta è effettuato da personale comunale, previo pagamento di apposite tariffe da stabilire.

c. Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi stabiliti previsti dall'art. 80 comma 3 del DPR 285/1990.

d. Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 43 del presente regolamento.

e. Dispersa con le modalità di cui al successivo art. 45.

Articolo 45

Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano quando il decesso è avvenuto sul territorio oppure; nel caso il cui le ceneri siano state trasportate nel nostro comune, previa apposita richiesta avanzata dai soggetti affidatari dell'urna e che intendono rispettare un desiderio espresso in vita dal defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.

2. La volontà di dispersione delle proprie ceneri, espressa dal defunto in vita, deve risultare da disposizioni testamentarie. Per gli iscritti ad associazioni riconosciute per la cremazione di cadaveri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la manifestazione di volontà alla dispersione delle sue ceneri. Il Presidente dell'Associazione convalida la dichiarazione e certifica la regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita nell'ordine:

- dal coniuge;
- dal parente più prossimo individuato dagli artt. 74 e segg. del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal legale rappresentante dell'associazione di cui sopra;
- da personale autorizzato dal comune con spesa ugualmente ripartita a carico di tutti gli eredi.

4. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

- In area a ciò destinata posta all'interno del cimitero del Comune di Ercolano e individuata con le modalità di cui all'art. 80 del DPR 285/1990 che potrebbe essere denominata "Giardino delle rimembranze"; oppure in aree naturali appositamente individuate sul territorio comunale con apposite deliberazione della G.C.
- In aree private, al di fuori dei centri abitati e all'aperto con il consenso del proprietario/i, il/i quale/i con apposita dichiarazione, autenticata nei modi e forme di legge, dovrà/anno dichiarare di consentire la esecuzione del procedimento, di essere a conoscenza della volontà del defunto e che il procedimento non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Detta dichiarazione è allegata al fascicolo degli atti autorizzativi alla cremazione in custodia all'Ufficiale dello stato Civile del Comune.
- In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
- In mare a oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti antistanti al territorio comunale, escluso il porto turistico, e liberi da natanti e manufatti.

- Nei laghi, a oltre cento metri dalla riva
 - Nei fiumi ed altri corsi d'acqua.
 - La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. E' consentita la partecipazione alla cerimonia di dispersione delle ceneri con natanti.
6. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile e nella richiesta l'affidatario dell'urna o l'incaricato della dispersione deve indicare, anche in modo approssimativo, il punto ove essa avverrà. Lo stesso soggetto incaricato darà comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, con apposita dichiarazione di responsabilità circa l'avvenuta dispersione secondo le modalità stabilite. La dichiarazione acquisita, sarà conservata agli atti del Comune, nel fascicolo degli allegati al procedimento di cremazione.

Articolo 46

Deposito provvisorio dell'urna cineraria.

1. In caso di mancata definizione delle procedure di cui agli articoli precedenti, sarà consentito presso il cimitero comunale, in apposito luogo, il deposito gratuito dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per l'affidamento, la conservazione o la dispersione delle ceneri siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune per un adeguato e decoroso deposito.

Articolo 47

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute negli artt. precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 di cui all'art. 7 bis del D.lgs 18.8.2000, n. 267 (testo unico Ordinamento E.E.L.L.).
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/01 sono punite (come previsto dall'articolo 411 del codice di procedura penale) con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582 a € 12.911.

Articolo 48

Senso comunitario della morte

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto dall'art. 43 e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 130/2001, sarà possibile realizzare, nel luogo prescelto all'interno del cimitero per la

dispersione delle ceneri, apposita targa individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici e personali del defunto. Con apposito provvedimento di G.M. saranno approvate il modello della targa, le modalità di affissione della stessa e il costo che sarà a carico dell'affidatario. Saranno consentite forme rituali di commemorazione all'atto della dispersione delle ceneri e della posa in opera della targa.

Articolo 49 **Informazione ai cittadini**

1. Al fine di favorire e promuovere l'informazione ai cittadini residenti sul territorio sulle diverse pratiche funerarie, saranno diffuse, anche attraverso l'affissione di appositi manifesti sugli spazi pubblicitari e nei luoghi pubblici e/o ulteriore materiale informativo, specifiche e dettagliate informazioni dedicate al presente regolamento sul procedimento della cremazione e sulle modalità di affidamento dell'urna cineraria, o sulla dispersione delle ceneri, con particolare riguardo anche agli aspetti economici dell'intero procedimento.

2. Particolari informazioni potranno essere fornite ai familiari dal personale sanitario (medico curante o necroscopico) che interverrà nella redazione della certificazione di morte del cittadino, sugli aspetti riguardanti il procedimento di cremazione, così come disposto dall'art. 8 comma 3 L.R. Campania n. 20/2006.

Articolo 50 **Registri cimiteriali delle procedure di cremazione**

1. Unitamente al fascicolo degli allegati contenenti la documentazione relativa alla concessione delle autorizzazioni amministrative per la cremazione e l'affidamento delle ceneri, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile, presso gli Uffici amministrativi del cimitero sarà istituito apposito registro contenente le generalità del defunto, la data e il luogo di esecuzione del procedimento di cremazione, il nominativo del soggetto affidatario delle ceneri, il luogo di conservazione o dispersione delle ceneri.

CAPO VI - Vigilanza del cimitero

ARTICOLO 51 **Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 52

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 53

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei;
 - assistere da vicino ad esumazioni o estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati da familiari del defunto;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I predetti divieti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo i casi debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà diffidato dal personale addetto.

alla vigilanza ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito alle autorità competenti.

ARTICOLO 54 - Riti funebri

1. Nel cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivamente avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 55

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli secondo le forme, i colori, le misure, i materiali autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto devono presentare il testo dell'epigrafe in duplice copia.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero adibiti a portafiori.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
7. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura, però, che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 56

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria farà togliere o sradicare piante e fiori tenuti con trascuratezza.

ARTICOLO 57

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi e i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante) che coprono epigrafi o che si estendono fuori dalle aree concesse.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 40 in quanto applicabili.

TITOLO III - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE E ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I - Imprese e lavori privati

ARTICOLO 58

Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, e da quanto previsto dalla normativa in materia.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula della polizza assicurativa obbligatoria, relativa agli eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 52 e 53.

7. Le imprese autorizzate non possono tenere nel cimitero depositi privati di attrezzi e di materiale da costruzione.

8. E' tassativamente vietato alle imprese autorizzate installare banchi di lavoro per l'incisione di epigrafi all'interno del cimitero. La pietra lapidea (lapidi o copritomba) deve essere portata all'interno del cimitero già pronta per essere montata, cercando di ridurre il più possibile l'uso di attrezzi elettrici (trapani, smerigliatrici ecc.).

9. Le imprese autorizzate devono usare, per l'esecuzione delle opere, esclusivamente attrezzi e materiali propri.

ARTICOLO 59

Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Dirigente competente in materia, U.T.C, previa acquisizione dei pareri di rito.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Se trattasi di progetti relativi ad aree e sepolture a sistema di inumazione la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra devono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, se compatibili con le norme edilizie.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile di cui sopra, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 60

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui al precedente art. 58, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, a cura e spese dell'impresa esecutrice, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 62

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

ARTICOLO 63

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 64

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 65

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.

2. L' U. T. C. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui ai precedenti artt. 58 e 60.

ARTICOLO 66

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
- ricevere compensi da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 67

Imprese Funebri

1. L'attività funebre, e il servizio che comprende, assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di Onoranze e Trasporti Funebri (Legge Regionale n.12 del 24.11.2001 e Legge Regionale n.7 del 25.07.2013).

3. L'impresa autorizzata per l'esercizio dispone in via continuativa e funzionale:

- Di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti indicati all'art.7 della legge regionale n.12/2001;
- Di due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'art.7 della legge regionale n.12/2001, assunti con regolare contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- Di idonei locali per ricevere il pubblico.

4. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. La stessa è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

ARTICOLO 68

Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio sanitarie e socio assistenziali.

2. E' fatto divieto, inoltre, alle Imprese Funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ARTICOLO 69

Codice Deontologico delle Imprese Funebri

1. Le Imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di onoranze e trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono sottoscrivere il codice deontologico emanato dalla Regione Campania (art. 8 L.R. 12/2001) devono cioè:

- Garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese;
- Fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i relativi prezzi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.
- Fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.

2. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in vigore.

ARTICOLO 70

Funerali con prestazioni standardizzate

1. Le Imprese Funebri, in ottemperanza al codice deontologico di cui all'articolo precedente devono garantire le seguenti tipologie di funerali con prestazioni standardizzate, tenendo conto del servizio completo di carro, bara, personale necroforo e diritti di agenzia di disbrigo pratiche:

- a) funerale di tipo economico da inumazione**
- b) funerale di tipo economico da tumulazione**
- c) funerale di tipo medio da inumazione**

2. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a), b), c), debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

3. L'ordinanza sindacale attuativa delle prestazioni deve prevedere le sanzioni a carico delle imprese funebri inadempienti.

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 71 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui al precedente art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglia e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie)
 - sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle ecc.)
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite nel D.P.R. 10/09/90 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, è stipulata, previo esperimento gara pubblica, mediante assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e, il legale rappresentante pro tempore nel caso di enti e collettività, i/le concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

10. Gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 72 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

2. La durata massima è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un eguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 5 anni, se trattasi di inumazione e di 20 anni se trattasi di tumulazione, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere al prolungamento della concessione, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere i 5 anni se trattasi di inumazione e di 20 anni se trattasi di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 73

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 71, può concedersi, previo esperimento bando pubblico, solo in presenza della salma o cenere per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore di richiedenti parenti fino al 2° grado di vittime accertate di mafia o camorra;

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ARTICOLO 74

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dal precedente art. 72 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al sesto grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al precedente 4° comma.

6. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 75

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse indispensabili ed opportuni prescrivere sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una

concessione e l'altra, il Comune può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/2000, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere annualmente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione, definito con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza eseguibili senza particolari strumenti.

4. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza della concessione.

5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al precedente 2° comma, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 76

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 72 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al precedente art. 59 e alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Sindaco, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi sei.

CAPO II - Divisione - Subentri

ARTICOLO 77

Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza in applicazione al D.P.R. 445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del

diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

5. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 74 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel precedente art. 74, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del precedente art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima inumazione o 20 anni se trattasi di tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 78

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

1

2 x "N"

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 79

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 80

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 71, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. Trova applicazione l'articolo 78, comma 2.

Articolo 81 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o da privati di cui all'articolo 71, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 80, comma 3.
4. Trova applicazione l'articolo 78, comma 2.

CAPO III - Revoca, decadenza, estinzione

ARTICOLO 82

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 D.P.R. 10/09/90 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione darà notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 83

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione (precedente art. 73 comma 6);
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando, per inosservanza di quanto prescritto nel presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi al precedente art. 75;
- quando vi siano gravi inadempienze ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione prevista agli ultimi due punti del precedente comma 1 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti rientra nei compiti di cui all'articolo 17, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

ARTICOLO 84

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e/o resti rispettivamente in campo e/o ossario comune.

2. Dopodiché il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 85

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 74, oppure con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'art. 98 D.P.R. 10/09/90 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - Disposizioni varie

ARTICOLO 86

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/09/90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 87

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. Il servizio di polizia mortuaria terrà annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura.

ARTICOLO 88

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o estumulazione per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - Norme transitorie - Disposizioni finali

ARTICOLO 89

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 90

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni ecc.) o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 91

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 08/06/90 n. 142, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emaneazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti di competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 92

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 93

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti e/ o illustri

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona, detta "Degli Uomini Illustri", ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree, tombe e loculi per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

ARTICOLO 94

Concessioni sepolture private e collettive

1. L'Amministrazione Comunale provvede a definire i rapporti con chiunque operi all'interno del cimitero, mediante apposite convenzioni o concessioni.

2. Alla scadenza della concessione, il concessionario o suoi eredi dovranno richiedere il rinnovo della concessione e la direzione del cimitero predisporrà il rinnovo della concessione stessa con le modalità e per il periodo stabilito dal presente Regolamento.

3. In caso di disinteresse, il Dirigente del Settore, su proposta della direzione del cimitero, predisporrà particolari avvisi, dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopo di che per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del Comune predisponendone la riconcessione ad altri, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento per le nuove concessioni.

ARTICOLO 95

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ARTICOLO 96

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

ARTICOLO 97

Tariffe

1. Ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio, le tariffe possono, con deliberazione di Giunta, essere variate in misura almeno pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

2. Il rilascio dell' autorizzazione di ciascun trasporto funebre, inclusi quelli relativi a ossa, resti mortali e urne cinerarie è soggetto al versamento dell'apposita tariffa di cui alla relativa delibera di G.M.

3. Le tariffe dei servizi soggetti a pagamento sono stabilite dalla G.M.

ARTICOLO 98

Norma finale e di rinvio


1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore e, in particolare, al Regolamento di Polizia Mortuaria 285/90, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 254 di luglio 2003 e alle leggi della Regione Campania 12/2001, 20/2006 e 7/2013.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.


ARTICOLO 99

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.



IL SINDACO
F.to Avv. Ciro Buonajuto




IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ferdinando Guarracino

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano 17 GEN. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F.to Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano (NA)

dal 17 GEN. 2019 al 01 FEB. 2019

Ercolano _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della deliberazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppi Cconsiliari

il 17 GEN. 2019 con nota prot. n. 2216 (Art. 125 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

Ercolano 17 GEN. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F.to Salvatore Scarpati

☐ Immediata eseguibilità – Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, decorsi 10 (dieci) dalla pubblicazione.

Ercolano _____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI

Ercolano 17 GEN. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F.to Salvatore Scarpati

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ercolano 17 GEN. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
F.to Salvatore Scarpati

IL PRESIDENTE
Rag. Simeone Luigi



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ferdinando Guarracino

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 07 GIU. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
l'Istruttore Amministrativo delegato
Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 07 GIU. 2019 al 22 GIU. 2019

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

☐: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto agli uffici : Dirigente settori: Polizia Municipale - Servizi Demografici-, ufficio Segreteria Generale per gli adempimenti consequenziali.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

l'Istruttore Amministrativo delegato
Salvatore Scarpati